SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 221**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. **388.**

Norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Golfo Persico, è esteso, con effetto dal 15 settembre 1987, indipendentemente dalla durata dell'intervento, il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, relativo al personale impiegato nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso.

Art. 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» per lire 800 milioni; «Norme per il reclutamento e la formazione mediante le Accademie militari degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico» per lire 80 milioni; «Indennità spettante al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena» per lire 880 milioni; «Norme sul reclutamento e l'avanzamento nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» per lire 1.440 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni; «Provvidenze accessorie per il personale militare all'estero» per lire 4.000 milioni; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 80 milioni; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 120 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 30

87G0595

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. **389.**

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sara sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento, è prorogato al 31 dicembre 1987.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive integrazioni, intendendosi ivi soppresse le parole «per due terzi».

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1987 nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982.

5. I piani regolatori generali e loro varianti, adottati dai comuni di cui al comma 4, trasmessi alla regione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono approvati dalla regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con proprio decreto da affiggere per quindici giorni all'albo comunale.

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*f*) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dal comma 1.

5. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

Art. 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

1. La disposizione dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorché alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. L'onere è a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Art. 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonché di aver richiesto l'iscrizione al predetto albo.

2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresì, l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al settore artigiani, sempreché mantengano i relativi requisiti.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti accedono ai contributi pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Art. 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Art. 12.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

Art. 13.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 14.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 27

87G0594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1987.

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala»;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in particolare l'annessa tabella *A*;

Visto il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

Ritenuta l'opportunità di precisare che il riconoscimento della denominazione tipica «Mozzarella di bufala» non inficia la possibilità di utilizzare l'indicazione merceologica «Mozzarella» nella designazione e presentazione di altri formaggi freschi a pasta filata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi nella seduta del 3 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala» non pregiudica l'uso della indicazione merceologica «Mozzarella» per indicare il formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino o da latte misto.

Il latte di bufala eventualmente impiegato nella preparazione della «Mozzarella» deve essere indicato solo nell'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1987
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 75

87A8292

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1987, n. 301

Il decreto-legge 22 luglio 1987, n. 301, recante: «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1987.

87A8216

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1987, n. 390.

Modificazione dei decreti ministeriali 20 maggio 1976 e 12 dicembre 1979, riguardanti rispettivamente, la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato e del thè deteinato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 giugno 1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del thè deteinato;

Visto il progetto di direttiva del Consiglio CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante i solventi di estrazione utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari e dei loro ingredienti che fissa residui massimi di diclorometano pari a 10 ppm nel caffè decaffeinato ed a 5 ppm nel thè deteinato;

Ritenuto di procedere ad una modifica dei decreti ministeriali sopra citati nel senso di ridurre l'entità dei residui di diclorometano attualmente previsti nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato, fissandoli pari a quelli riportati nel progetto di direttiva CEE sopra indicato;

Ritenuto altresì di procedere ad un aggiornamento delle caratteristiche chimico-fisiche e di purezza del diclorometano;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1° ottobre 1986;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il residuo massimo di diclorometano tollerabile nel caffè decaffeinato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1976 è fissato pari a 10 ppm (espresso come diclorometano).

Art. 2.

Il residuo massimo di diclorometano tollerabile nel thè deteinato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 dicembre 1979 è fissato pari a 5 ppm (espresso come diclorometano).

Art. 3.

Le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza del diclorometano di cui ai decreti ministeriali 20 maggio 1976 e 12 dicembre 1979 sono sostituite da quelle che figurano in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E DI PUREZZA DEL DICLOROMETANO

Non deve contenere quantità tossicologicamente pericolosa di qualsiasi elemento o sostanza. Non deve contenere inoltre più di 1 mg/kg di arsenico o più di 1 mg/kg di piombo.

Purezza	> 99,99%
Intervallo di ebollizione	39,40 °C
Densità 20 °C	1,325
Indice di rifrazione	n_D^{20} 1,424
pH	6,5 - 7,0
Colore (Hazen)	0 - 5
Cloro libero	assente
Zolfo	assente
Residuo dopo evaporazione	< 1 mg/kg
Acqua	< 50 ppm
Cloruro di metile	< 1 ppm
Cloruro di vinile	< 1 ppm
Cloruro di vinilidene	< 20 ppm
Cloruro di etile	< 20 ppm
t-1,2-dicloroetilene	< 30 ppm
Cloroformio	< 10 ppm
Tricloroetilene	< 1 ppm
C Cl	< 1 ppm
Tetracloroetilene	< 1 ppm
Composti organici del Bromo	non determinabili
Stabilizzanti	30 ppm C5-olefine

NOTE

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 20 maggio 1976, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — È consentita la decaffeinizzazione del caffè. Il trattamento può essere effettuato mediante l'impiego dei seguenti solventi: «diclorometano» e «acetato di etile», aventi le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto.

Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:

caffè crudo: non deve contenerne più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le *10 parti per milione*, espresso come *diclorometano*, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 50 parti per milione del caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore dell'11 per cento del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100 °C dopo 6 ore);

caffè torrefatto: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per la estrazione della caffeina non deve superare le *10 parti per milione* espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 15 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 5 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100 °C dopo 6 ore);

estratto solubile di caffè (essiccato o liofilizzato); non deve contenere più dello 0,30 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 5 parti per milione, espresso come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 5 parti per milione, nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 4 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 70 °C dopo 6 ore sotto una pressione ridotta di 40 mm di mercurio); il rapporto di estrazione tra caffè decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non deve essere inferiore a 2,3».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 12 dicembre 1979, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — È consentita la produzione ed il commercio del thè deteinato. Il trattamento può essere effettuato mediante l'impiego del solvente «diclorometano» avente le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza.

Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:

1) non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina riferito a 100 parti di sostanza secca;

2) il residuo del diclorometano impiegato per l'estrazione della caffeina, espresso *come diclorometano* non deve superare le *5 ppm;*

3) il tenore di umidità deve essere compreso tra il 6 e il 10 per cento. Tali valori devono essere intesi come perdita di peso registrata a 105° ± °C dopo 6 ore, a pressione atmosferica».

87G0591

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 settembre 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, art. 6, comma 6, a seguito della eccezionale siccità verificatasi dal settembre 1986 all'aprile 1987 nella regione Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 6, comma 6;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1987, n. 319, art. 6, comma 6;

Considerato che nei territori della regione Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano si è verificata nel periodo dal settembre 1986 all'aprile 1987 una eccezionale siccità che ha gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87 e scadenti nell'anno 1987;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 319/87 il quale dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213.

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente

legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87, reiterato con decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, e scadenti nell'anno 1987.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

87A8293

DECRETO 17 settembre 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, art. 5, comma 9, a seguito delle eccezionali gelate verificatesi dal 1° al 13 marzo 1987 nella regione Calabria per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 5, comma 9;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, art. 5, comma 9;

Considerato che nei territori della regione Calabria per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria si sono verificate dal 1° al 13 marzo 1987, eccezionali gelate che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nei decreti ministeriali di dichiarazione di eccezionalità degli eventi n. 685 e n. 789 rispettivamente del 14 aprile e 12 maggio 1987;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87 e scadenti nell'anno 1987;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 319/87 il quale dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della regione Calabria per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria limitatamente ai comuni elencati nei decreti ministeriali di dichiarazione di eccezionalità degli eventi n. 685 e n. 789 rispettivamente del 14 aprile e 12 maggio 1987, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed

ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale in materia di credito agrario, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87, reiterato con decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, e scadenti nell'anno 1987.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

87A8294

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1987.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tecnoresine bustese, non conforme alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibili uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 31 ottobre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede a Milano, via Quintiliano, n. 43, presso la ditta F.O.C. S.n.c. di Ostinello e Corti, con sede a Parè (Como), via S. Fermo, 54;

Vista la relazione IMQ n. 752, con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162017, in data 5 marzo 1987, alla società Tecnoresine bustese, costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente risposta data dall'anzidetta società con lettera in data 26 marzo 1987.

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito del materiale sottoindicato di fabbricazione Tecnoresine bustese, con sede in Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, n. 4, a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicata nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile ∅ 13 marchiato «GMBR ∅ 13 (trb) Gas Città».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Tecnoresine bustese S.a.s., con sede in Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, 4, nonchè la ditta distributrice F.O.C. S.n.c. di Ostinello e Corti, con sede a Parè (Como), via S. Fermo, 54, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici
ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I - Fax 5073271

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

RELAZIONE

RELAZIONE IMQ N. 752

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse

PROVE RICHIESTE DA: MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Genrale Produzione Industriale - Ispettorato Tecnico

1. OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas

Rivenditore: F.O.C. S.n.c. di Ostinello & Corti - Via S. Fermo 54 - PARE' (CO)

Costruttore: TECNORESINE BUSTESE S.n.c. Via delle Orchidee 4/6 - 20020 VANZAGHELLO (MI)

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 13mm, con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 53cm i seguenti dati stampigliati in colore nero: GMBR Ø 13 ⟨trb⟩ GAS CITTA'

Altre caratteristiche elencate alla pagina: -

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8m

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE
Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083 per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla Norma UNI-CIG 7140-72

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 31 ottobre 1985 DATA DELLE PROVE: 17 dicembre 1985

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2528)
In base alle verifiche e prove eseguite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese (D.M. 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine, - disegni, - tabelle, 1 fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Responsabile della Prova
Ing. Giovanni RAIMONDINI
Raimondini

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. NANDO CAMPRIANI)
N Campriani

Milano, 3 dicembre 1986

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N° 752

pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella NORMA UNI-CIG 7140-72

Punto 5.1.12 - RESISTENZA ALL'AZIONE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.
Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di -22 %.
Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

87A8221

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1987.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista del menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1987;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1987 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 9,914 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: GUARINO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) è il seguente:

«Art. 12. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— Si trascrive l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. 6 luglio 1974, n. 251, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

Nota al dispositivo:

Per il testo dell'intero art. 12 del D.L. n. 688/1982 si veda nelle note alle premesse.

87A8295

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1987.

Istituzione della serie speciale dei buoni postali fruttiferi a termine, contraddistinta con le lettere «AD».

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460;

Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione dei periodi di scadenza dei buoni postali fruttiferi a termine e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1987, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AD».

Art. 2.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «Q», diminuite di 50 centesimi.

Art. 3.

I buoni della serie speciale «AD» verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000 e 10.000.000.

Art. 4.

Sono, a tutti gli effetti, titolo della nuova serie speciale «a termine», oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere «AD» i cui moduli saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «AC» emessi dal 1° ottobre 1987 in poi.

Sul verso di questi ultimi, verrà apposto, a cura degli uffici postali, un timbro con la dicitura «Serie AD» recante la misura dei nuovi tassi e nuovi termini di scadenza.

Art. 5.

Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali «a termine», contraddistinte dalle lettere «AA», «AB» ed «AC», emessi rispettivamente, fino al 30 giugno 1984, fino al 30 giugno 1986 e fino al 30 settembre 1987, rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati per la serie «AA», dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 maggio 1983, per la serie «AB», dall'art. 8 del decreto ministeriale 16 giugno 1984 e la serie «AC», dall'art. 8 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.

Qualora venisse richiesto il rimborsoo anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie «AA» nella misura dell'8,50 per cento per i primi tre anni e del 12,50 per cento per gli anni successivi; per la serie «AB» nella misura dell'8,50 per cento per i primi tre anni, del 10,50 per cento dal 4° all'8° anno e del 12,50 per cento per il periodo successivo; per la serie «AC» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni e dell'8,50 per cento per gli anni successivi.

Art. 6.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi e quelle previste nel decreto ministeriale 20 maggio 1987.

Art. 7.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1987
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 349

87A8267

DECRETO 28 agosto 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° settembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertitio, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di dieci anni, con godimento 1° settembre 1987, al prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 1° e il 4 settembre 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1988, è pari al 12 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1988 e l'ultima il 1° settembre 1997.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556, come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificato con l'art. 3 del decreto-legge del 27 agosto 1987, n. 348, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° settembre 1987 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 25 settembre 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di due giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1987
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 33.

87A8264

DECRETO 15 settembre 1987.

Proroga dei termini stabiliti con decreti ministeriali del 21 luglio 1986 e del 6 marzo 1987, concernenti la locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge

medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, contenente disposizioni circa le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla suddetta legge;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1986, contenente criteri e modalità relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 404/1985 ed in particolare l'art. 4;

Visto il proprio decreto del 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1987, recante una proroga dei termini stabiliti all'art. 4 del precedente decreto ministeriale 21 luglio 1986;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1987, relativo all'approvazione degli elenchi delle imprese, delle cooperative ed imprese associate in cooperative e consorzi che hanno presentato domande ritenute ammissibili ai fini del contributo previsto dall'art. 6 della legge 30 luglio 1985, n. 404 e da invitare alla presentazione dei documenti;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 3 agosto 1987;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini di cui al citato decreto 21 luglio 1986 gia prorogato con decreto ministeriale del 6 marzo 1987, per consentire alle imprese che hanno presentato domanda di ottenere il contributo di cui all'art. 6 della legge n. 404/1985 e che intendono acquisire il veicolo nuovo mediante locazione finanziaria, di poter entro termini adeguati approntare ed inviare la documentazione prescritta;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1986 è ulteriormente prorogato per un periodo di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A8263

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1987.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che istituisce il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e ne fissa l'aliquota contributiva, a carico dei datori di lavoro, nella misura dello 0,03 per cento, unitamente alle modalità per la modificazione dell'aliquota medesima, affidandone la gestione, per quanto concerne i dirigenti di aziende industriali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.);

Visto il parere reso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 febbraio 1987, in ordine all'applicazione della predetta aliquota contributiva all'intera retribuzione, anziché entro i limiti del massimale contributivo;

Considerato che il sopra citato Fondo, secondo le risultanze del bilancio consuntivo dell'anno 1986, presenta un disavanzo di 9.453 milioni di lire;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I., nella seduta del 22 maggio 1987, recante la proposta di elevare l'aliquota contributiva di cui trattasi allo 0,20 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1987;

Ritenuto che l'aliquota dello 0,20 per cento, tenuto conto delle risultanze e dell'effettivo fabbisogno della gestione, non risulta idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione medesima e che si rende necessario elevare l'aliquota contributiva allo 0,35 per cento della retribuzione imponibile, mentre è da escludere la possibilità di far retroagire gli effetti del provvedimento amministrativo di modifica della citata aliquota;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo di cui all'ottavo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è stabilito nella misura dello 0,35 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORRIERI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A8222

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.250.400, dovuto dalla ditta Elidor di Boccanera Daniela, con sede in Morrovalle (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Macerata, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 88.538.000, dovuto dalla S.r.l. Il Fiorino, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Firenze, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 72.208.000, dovuto dalla S.r.l. Mivi, con sede in Beinasco (Torino), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Torino, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 73.012.000, dovuto dalla S.a.s. Resnova di F. Monico e C., con sede in Pombia (Novara), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Novara, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 151.588.000, dovuto dalla S.r.l. Saima, con sede in Cermenate (Como), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Como, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 63.052.000, dovuto dal Centro di formazione professionale «S. Berardo», di Pescina (L'Aquila), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di L'Aquila, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 141.268.000, dovuto dalla S.p.a. Sarda conglomerati, con sede in Nuoro, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Nuoro, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A8229

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Dell'Erba» di Castellana Grotte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1797 del 26 giugno 1987, l'istituto tecnico industriale «Dell'Erba» di Castellana Grotte è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer PC/XT «Shark», completo di stampante, del valore di L. 2.730.000, disposta dalla ditta Indi-Sud di Ariccia.

87A8194

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte, per l'anno 1987

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 è stato conferito, per l'anno 1987, alle persone di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il dipioma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata:

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Angelillo prof. Bruno;
2) Aurigemma prof. Marcello;
3) Binazzi prof. Maurizio;
4) Boscarelli prof. Marco;
5) Bravo prof. Gian Mario;
6) Castiglioni prof. Achille;
7) Cattaneo prof. Mario Alessandro;
8) Cavallotti prof. Carlo;
9) Cortesi prof.ssa Cesarina;
10) Costamagna prof. Giorgio;
11) Cristiani prof. Emilio;
12) D'Alauro prof. Orlando;
13) Danesino prof. Vittorio;
14) De Franciscis prof. Giovanni;
15) De Michelis prof.ssa Francesca;
16) Dei Poli prof. Alessandro;
17) Domenichini prof. Giorgio;

18) Fineschi prof. Gianfranco;
19) Galgano prof. Francesco;
20) Ghiselli prof. Alfredo;
21) Giotti prof. Alberto;
22) Goodwin prof. Richard;
23) Maccioni prof. Antonio;
24) Mandelli prof. Franco;
25) Manni prof. Eugenio;
26) Mitolo prof. Vincenzo;
27) Nobili prof. Giuseppe (a.m.);
28) Parenzan prof. Pietro;
29) Pistoia prof. Angelo;
30) Pizzetti prof. Giulio;
31) Prodi prof. Paolo;
32) Roncaglia prof. Aurelio;
33) Salvadori prof. Luigi;
34) Schulte prof.ssa Edvige;
35) Severino prof. Emanuele;
36) Simonetto prof. Ernesto;
37) Sotgiu prof. Gerolamo;
38) Trincanato prof.ssa Egle Renata;
39) Vattimo prof. Gian Teresio;
40) Villa prof. Luigi;
41) Brambilla prof. Francesco Carlo;
42) Carli prof. Guido;
43) Giorgieri prof. Licio (a.m.);
44) Prosdocimi prof. Luigi;
45) Rossi prof. Remo;
46) Vicarelli prof. Fausto;
47) Mencarelli prof. Mario;
48) Broccoli prof. Angelo (a.m.);
49) Scudiero prof. Michele.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Ermini prof. Vinicio;
2) Gabrielli Piero;
3) Ollano dott. Giuseppe;
4) Serpico Persico prof.ssa Laura;
5) Bongiovanni ing. Francesco;
6) Tonelli dott. Aldo;
7) Marin dott. Franco;
8) Bianchi dott. Angiolo;
9) Accaputo prof. Antonino;
10) De Filippis dott. Federico;
11) Puglisi prof. Filippo;
12) Santoro prof. Arles;
13) Bruson Renato;
14) Vota dott. Bruno;
15) Medosi dott. Adriano;
16) Martinelli dott. Claudio;
17) Peciccia dott. Vincenzo.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Carmeni prof. Nunzio;
2) Chesi prof. Sandro;
3) Costa prof. Giulio;
4) Mazzarino prof.ssa Agatina;
5) Rossi prof. Lovanio;
6) Feola prof. Pietro (a.m.).

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Bianco prof. Vito;
2) Ciafardini prof.ssa Maria Rachele;
3) Civran prof.ssa Maria;
4) Di Loreto prof. Michele;
5) Francioni prof. Sergio;
6) Fraschini prof.ssa Maria Antonietta;
7) Giurlanda prof. Giuseppe;
8) Paladini prof. Arrigo;
9) Pastorelli prof.ssa Wilma;
10) Pizzi prof.ssa Francesca Anna;
11) Rescigno prof.ssa Angela.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Amicarelli ing. Michele;
2) Bondi prof. Alfredo.

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Barazzi prof.ssa Edoarda (a.m.);
2) Galvani prof. Bruno;
3) Gerbotto prof. Giorgio;
4) Nigelli prof. Lionello.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Burani prof. Angelo;
2) Ferrucci Chioccarelli prof.ssa Maria;
3) Fontana prof. Armeno;
4) Salabelle prof. Elio;
5) Seta prof. Pasquale (a.m.).

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Annona prof. Ugo;
2) Avagnina prof.ssa Sabina;
3) Barbafiera Bardini prof.ssa Lola;
4) Barbagallo prof. Salvatore;
5) Cremona prof. Rosalia;
6) De Salvia in Lombardi prof.ssa Anna;
7) Di Noto prof.ssa prof. Giovanni;
8) Greco prof. Michele;
9) Luraschi prof. Dante (a.m.);
10) Maone prof. Antonio;
11) Marsoni prof. Rinaldo;
12) Riceputi prof. Paolo;
13) Rosa prof.ssa Bianca;
14) Rosa prof.ssa Manuelina;
15) Tamburro prof. Nunzio;
16) Torchio prof. Giancarlo;
17) Varrasi prof. Corrado;
18) Rossini Zappa prof.ssa Carla.

Diploma di benemerenza di 3ª classe
(Medaglia di bronzo)

1) Albano prof.ssa Maria;
2) Dottarelli Venanzangeli prof.ssa Luciana;
3) Falivena Caiazzo prof.ssa Elena;
4) Martinelli prof. Michele;
5) Massacesi prof.ssa Anna Maria;
6) Musella prof.ssa Maria Rosaria;
7) Taddeo prof.ssa Agnese.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Rovigatti Maria Luisa.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Castrichino dott. Raffaele;
2) Bodellini dott. Renato;
3) Russo dott.ssa Teresa;
4) Guerranti Ilio;
5) Comandè Eufemia (a.m.);
6) Giorgi Arnaldo;
7) Sbaiz Alma;
8) Baice Giuseppe;
9) Lenzi Afra;
10) Somma Carmela.

Diploma di benemerenza di 3ª classe
(Medaglia di bronzo)

1) Dilillo Michelino;
2) Menechini Giuseppe.

DIREZIONE GENERALE PER GLI SCAMBI CULTURALI

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Klassen prof. Frank;
2) Sabato Ernesto.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Faitrop prof.ssa Anne Christine.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Collegio scuola «Brandolini» - Rota di Oderzo;
2) Istituto Landriani - Bellavista-Portici;
3) Annibaletto prof. Luigi;
4) Goretti prof. don Benedetto (a.m.).

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Luzzato Carpi prof.ssa Wanda in Frigeri;
2) Rattalino M° Piero;
3) Perugini prof. Leonardo.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Di Leva prof. Carlo.

Diploma di benemerenza di 3ª classe
(Medaglia di bronzo)

1) Trevisi Pasquale Biagio.

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Bonfà prof. Sergio;
2) Roasio prof.ssa Renata in Barzaghi.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87A8231

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
30-AN	E.G.R.A.F. S.a.s.	Loreto (Ancona)	9
327-AR	Fa.Ma.Ar. S.d.f.	Castiglion Fiorentino (Firenze)	2
19-CH	Leone Annunziata	Ortona a Mare (Chieti)	1
1165-MI	Gatti Fabio Roberto	Milano	3
183-NA	Carità Vittorio	Napoli	6
292-NA	F.lli Capuozzo	Napoli	1
467-NA	Passarelli Mario	Torre del Greco (Napoli)	1
11-PE	Bianchini Elena	Pescara	2
9-ROMA	Serra	Roma	1
127-VA	Franzetti Pasquale	Gemonio (Varese)	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
332-VI	Nicolis Francesco & C.	Vicenza	3
344-VI	L.O.V.A.M. S.r.l.	Vicenza	10
548-VI	M.M.Co. Industria Orafa S.p.a.	Vicenza	3
1072-VI	Al.M.Or.	Vicenza	1

87A8123

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 168,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1987 rispetto ad agosto 1986 risulta pari a più 4,5 (quattrovirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1987 rispetto ad agosto 1985 risulta pari a più 10,7 (diecivirgolasette).

87A8367

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 293 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'at. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera CIPE 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987:

Delibera

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, benché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'articolo 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

Allegato *A* 2 - N. R.

Specialità	Ditta	Num. reg.	Prezzo
Acyvir	Isnardi		
Crema 15 g 5%		26121/918	56630
Crema 3 g 5%		26121/020	12480
Allerplus	Simes		
30 cpr 60 mg		26506/016	10825
Antaxone	Simes		
10 cps 50 mg		25855/014	94405
10 cps 10 mg		25855/026	21175
Betalevo	Simes		
14 cpr 75+5 mg		26093/017	8930

Specialità	Ditta	Num. reg.	Prezzo
Cadraten	ISF		
30 cpr 10 mg		26242/026	23885
30 cpr 15 mg		26242/053	32805
21 cpr 20 mg		26242/077	30530
Cadrilan	Ciba Geigy		
30 cpr 10 mg		26244/018	23885
30 cpr 15 mg		26244/044	32805
21 cpr 20 mg		26244/057	30530
Cromacap	Fidia		
30 cps 100 mg		26615/017	45050
IV 1 fl 30 mg+1 f 5 ml		26615/043	6335
Dismet	SKF		
20 cps 200 mg		26456/044	5765
OS sosp 4,4% 100 ml		26456/095	6150
Edolan	Lepetit		
30 conf 100 mg		25657/026	16250
20 conf 200 mg		25657/038	20065
Ercefuryl	Lirca		
20 cps 200 mg		26347/017	5765
BB OS sosp 100 ml 220 mg/5 ml		26347/031	6150
Impresial	Zambon		
20 cps 400 mg		26095/012	12705
Levotirox	Irbi		
50 cps 100 mcg		26090/011	5425
Lodine	Ayerst Ital.		
30 conf 100 mg		25656/024	17900
20 conf 200 mg		25656/036	22100
Normopres	Zambon		
14 cpr 75+5 mg		26108/01	8930
Picillin	CT		
Im 1 fl 1 g+1 f 2 ml		25671/025	6115
Im 1 fl 2 g+1 f 4 ml		25671/049	10230
Roaccutan	Roche		
30 cps 2,5 mg		26359/012	12560
30 cps 10 mg		26359/036	37510
30 cps 20 mg		26359/048	70595
Zedolac	Maggioni-Win		
30 conf 100 mg		26659/021	16250
20 conf 200 mg		26659/033	20065

Allegato *A* 2 - MOD.

CATEGORIE

Specialità	Ditta	Num. reg.	Prezzo
Ancotil	Roche		
flebo 5 fl 250 mg		24753/028	85385
Carrier	Chiesi		
10 cpr mast 1 g		16097/038	15795
Epalfen	Zambon		
05 soluz 200 ml		24409/094	12900
Persantin	Boehr. Ingel.		
retard 30 cps 200 mg		16521/054	13265
Travogen	Schering		
pv derm 30 g		25349/073	6550
crema derm 20 g		25349/109	5735

SERIE

Specialità	Ditta	Num. reg.	Prezzo
Axer Alfa	Alfa farmac.		
im 6 f 550 mg 5 ml		24749/095	12020

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità	Ditta	Num. reg.	Prezzo
Alfadrone	Ausonia		
loz derm 30 ml		14676/074	3125
ginecologico 10 fl 10 ml		14676/086	13250
Alfazina	Salus Resear		
ad 10 supp		18090/011	3395
bb 10 supp		18090/023	3065
Biochetasi	Sigmatau		
im 5 f liof+5 f 3 ml		15784/046	5660
Citropiperazina	Rhone Poulen		
05 grat eff 20 bust		11172/020	4545
Corti-fluoral	Schering		
soluz odont 10 ml		17651/023	4085
Desamix effe	Savoma		
crema derm 30 g		22235/042	4315
Meruvax II	Merck Sharp		
1 fl liof+1 fl solv		22602/027	8650
Neo cromaton b ferro	Menarini		
im 10 f+10 f		23850/050	8250
bb im 10 f+10 f		23850/062	7330
fte im 10 f+10 f		23850/074	8520
Neo cromaton bicompl	Menarini		
fte 10 f+10 f		23864/061	8320

MODIFICHE MISTE

Specialità	Ditta	Num. reg.	Prezzo
Pancrex Duo	Samil		
microsfere 50 cps 340 mg		21232/057	21260

87A8316

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di luglio 1987, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore	L./kg.	14.170
punta di petto senz'osso	»	7.380

87A8317

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 24 luglio 1987, n. 22425, ha deliberato di declassificare, da provinciali a comunali, i tronchi della strada provinciale n. 78 «Calvagese-Mocasina-Carzago-Sedena-Lonato» in provincia di Brescia compresi tra il km 0+000 e il km 0+270 e tra il km 1+670 e il km 2+123 e di classificare a strada provinciale n. 78 tronchi di variante costruiti dal comune di Calvagese.

La giunta regionale con deliberazione 24 luglio 1987, n. 22426, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a strada provinciale n. 126 «Ospedaletto-Codogno» il tronco della strada statale n. 591 compreso tra l'incrocio con la s.p. n. 126 e l'incrocio con la s.s. n. 234 dismesso a seguito della realizzazione della variante di Fombio.

87A8233

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a otto posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezioni operative della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 3 concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la determinazione n. 559/81 del 3 giugno 1981, con la quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che i candidati di cui alle lettere *b), d)* ed *e)* dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967, sopracitato, sono ammessi ai concorsi per direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con sei anni di anzianità alla data di scadenza finale del bando che indice il concorso;

Vista la determinazione n. 1305/81 del 27 gennaio 1982, con la quale lo stesso consesso ha espresso il parere che l'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali operata dall'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, debba applicarsi anche al personale del ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il parere n. 1079/86 emesso dalla sezione II del Consiglio di Stato, concernente l'ammissione ai concorsi, per titoli e per esami, per la direzione delle sezioni operative degli istituti sperimentali agrari;

Considerato che tale consesso, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967, sopracitato, ha ritenuto di comprendere tra gli ammissibili ai concorsi in argomento i professori ordinari universitari della prima fascia, i professori associati universitari della seconda fascia, nella prevalente considerazione, per questi ultimi, che trattasi di categoria superiore agli assistenti ordinari del precedente ordinamento universitario, nonché i ricercatori universitari quali ricercatori presso istituti scientifici statali di cui alla lettera *e)* del richiamato comma dell'art. 58;

che, conseguentemente, devesi, altresì, ritenere che l'ammissione ai concorsi *de quibus* debba essere estesa anche ai direttori delle sezioni operative degli istituti sperimentali agrari, siccome provvisti di qualifica superiore a quella di sperimentatore del vigente ordinamento degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

che, peraltro, sono da escludere i ricercatori presso istituti pubblici di ricerca non statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il giorno 19 febbraio 1986, registro n. 2, Presidenza, foglio n. 180, con il quale, fra l'altro, è stata concessa al Ministro dell'agricoltura l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire cinque posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visti i decreti ministeriali 2 e 3 maggio 1980, registrati alla Corte dei conti entrambi il giorno 8 agosto 1980, con registro n. 12 e fogli, rispettivamente, numeri 291 e 290, con i quali sono stati banditi complesivamente cinquantatre concorsi, per titoli e per esami, per cinquantaquattro posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che allo stato attuale quattro posti risultano disponibili per rinunce, decadenze dei vincitori e per deserzione, relativamene ai sopracitati concorsi, già autorizzati, con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, a termini dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il parere n. 157/86 del 21 ottobre 1986, con il quale il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ha espresso parere favorevole per l'indizione di otto concorsi, con esclusione di quello connesso alla direzione della sezione operativa periferica di Rovigo dell'istituto sperimentale per la zootecnia, in attesa di una ristrutturazione delle sezioni periferiche degli istituti di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per otto posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicati nell'unita tabella.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con almeno sei anni di anzianità;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto con almeno sei anni di anzianità;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali, nelle materie afferenti l'attività dell'istituto i quali rivestano la qualifica annessa all'ex parametro 387 e, in ogni caso, con una anzianità di ricercatore non inferiore a sei anni.

Possono essere, altresì, ammessi ai suddetti concorsi i professori universitari della prima fascia, i professori associati universitari della seconda fascia, i direttori delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, nonché i ricercatori universitari nelle stesse materie, purché provvisti, quest'ultimi, di almeno sei anni di anzianità;

Gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il cinquantesimo anno di età per coloro che non rivestono la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 3.000 possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro e non oltre due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;
2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;
4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;
8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, comma primo, lettere *a), b), c)* e *d)*.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo e secondo comma del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore con almeno sei anni di anzianità deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'Università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e l'anzianità di almeno sei anni;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca, la qualifica rivestita e l'anzianità di almeno sei anni;

e) la qualità di professore ordinario universitario della prima fascia, di professore associato universitario della seconda fascia e di ricercatore universitario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e l'anzianità di almeno sei anni.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* il candidato deve chiedere al competente ufficio ministeriale (divisione IV della Direzione generale del personale) entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta da compilare su carta da bollo da L. 3.000 deve essere unita una marca da bollo da L. 3.000 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve, altresì, allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;
3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda in carta semplice ed in sei copie;
4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;
5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile al fine del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendano far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso affinché il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati, dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire, a cura dell'amministrazione di appartenenza copia dello stato matricolare, indicata per i candidati interni, alla Direzione generale del personale - Divisione IV, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie anche fotografiche, dei documenti che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso, ad ogni domanda debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli o documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferisce ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 2), 3) e 4) del presente decreto.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera di invito da parte del Ministero.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati a questa e ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate le bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anziché stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, potranno restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. È preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la valutazione di otto punti in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame-colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione III del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi.

Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire comunque sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2 e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

Art. 8.

N o m i n a

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente alla classe iniziale di stipendio previsto per i professori universitari straordinari appartenenti alla prima fascia con regime a tempo pieno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1987
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 202

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

(Per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sui risultati conseguiti. Finalità e compiti della sezione a concorso.

PROVA PRATICA

(Per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo e in particolare per:

Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - Malattie crittogamiche:

Malattie batteriche: I batteri fitopatogeni. Classificazione, caratteri morfologici, fisiologici, genetici e colturali. Isolamento ed identificazione. Tipi di malattie batteriche. Sintomatologia. Inoculo, infezione, decorso delle malattie. Epidemiologia, Interventi di lotta.

Malattie fungine: I funghi parassiti delle piante. Sistemativa. Caratteri morfologici, fisiologici, genetivi e colturali. Specializzazione del parassitismo. Patogenicità, virulenza. Epidemiologia. Tipi di malattie fungine. Sintomatologia. Patogenesi. Infezione e sviluppo delle malattie. Resistenza. Mezzi di lotta.

Istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze

2) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - Acarologia:

conoscenza, con esame di materiale fresco o conservato in preparazioni diverse, dei principali gruppi di acari, soprattutto fitofagi e in genere associati alle piante, nonché della sintomatologia delle infestazioni. Criteri di impostazione e metodologia di una ricerca bio-ecologica riguardante specie di acari agrariamente importanti.

Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma

3) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - Macchine operatrici:

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti per la valutazione tecnico-applicativa di macchine operatrici e delle catene operative.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma

4) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Bergamo - Miglioramento genetico e tecnica colturale del mais e del sorgo:

Pianificazione della sperimentazione genetica e agronomica. Elaborazione di dati sperimentali. Schemi di miglioramento genetico. Tecniche genetiche, citogenetiche e chimiche applicate alla sperimentazione. I principali tipi coltivati e mutanti di interesse agrario. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Sementi. Analisi merceologica.

Istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi

5) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Montagnana - Pascoli montani:

Biologia delle foraggere. Studi sulla natura dei pascoli montani e sul loro miglioramento. Colture foraggere integrative della produzione dei pascoli.

6) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Foggia - Foraggere tipiche del Mezzogiorno e tecniche colturali per le foraggere in condizioni di irrigazione:

Rilievi ed osservazioni bio-vegetative delle foraggere. Foraggicoltura intensiva dell'ambiente pedoclimatico del Mezzogiorno.

Istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in Sanremo

7) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - Biologia e difesa:

Esame critico delle tecniche di prevenzione, di terapia e di diagnostica delle alterazioni parassitarie e non parassitarie con particolare riguardo alle colture floricole. Applcazioni tecnico pratiche dei principi di biologia per le colture floricole. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

Istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto

8) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - Propagazione:

Formulazione e discussione di programmi di ricerca nel settore della propagazione della vite e dei relativi portainnesti. Conoscenza dei metodi di selezione e di propagazione, delle attrezzature tecnico-scientifiche relative e della tecnica vivaista in viticoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A8102

Concorsi, per titoli e per esami, a complessivi sessantasei posti di sperimentatore - ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria della carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente, le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 2 aprile 1

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29, riguardante l'equiparazione degli sperimentatori agli assistenti universitari;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali ed in particolare l'art. 1, terzo e quarto comma;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi, articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le relative dotazioni organiche ed ha potenziato gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, secondo l'annessa tabella *B*;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del sopracitato decreto-legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86, si deve procedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1979, registro n. 14, foglio n. 344, relativo all'approvazione dei programmi di esame per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed in particolare l'art. 19 relativo alla riserva dei posti in favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti undici concorsi, per titoli e per esami, per complessivi sessantasei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica. Il cinque per cento dei posti indicati sono riservati ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

I posti riservati eventualmente non ricoperti per mancanza degli aventi titoli saranno conferiti agli altri candidati che siano utilmente collocati in graduatoria.

Per ogni concorso sono indicate le sedi presso le quali i vincitori saranno destinati a prestare servizio e le lauree richieste per l'ammissione.

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria — distinta per ogni concorso — verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione. A tal fine i candidati dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi di servizio prescelte. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non è ammessa alcuna aggiunta o variazione all'ordine di gradimento.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere nell'ufficio di destinazone per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio e/o per ragioni di prestigio dell'ufficio.

I programmi di esame relativi a ciascun concorso sono indicati nell'allegato al presente decreto.

A) - *Concorso con programma d'esame in agronomia e coltivazioni erbacee a sedici posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - Sezione operativa periferica di Gorizia	posti 1
istituto sperimentale agronomico - Sezione operativa periferica di Metaponto	» 1
istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola sede di Roma (Tor Mancina)	» 2
istituto sperimentale per la cerealicoltura - Sezione operativa periferica di Catania	» 1
istituto sperimentale per le colture foraggere sede di Lodi	posti 2
sezione operativa periferica di Foggia	» 1
sezione operativa periferica di Cagliari	» 1
istituto sperimentale per l'orticoltura sede di Pontecagnano - Salerno	» 1
istituto sperimentale per le colture industriali sede di Bologna	» 1
istituto sperimentale per la floricoltura sede di San Remo	» 1
istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura sede di Trento	» 1
istituto sperimentale per il tabacco sede di Scafati	» 1
sezione operativa periferica di Bovolone	» 1
sezione operativa periferica di Lecce	» 1

Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

B) *Concorso con programma d'esame in agronomia e coltivazioni arboree a dieci posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola sede di Roma (Tor Mancina)	posti 1
istituto sperimentale per la viticoltura sede di Conegliano	» 1
sezione operativa periferica di Asti	» 1
sezione operativa periferica di Arezzo	» 1
sezione operativa periferica di Bari	» 1
istituto sperimentale per l'olivicoltura sede di Cosenza	» 1
istituto sperimentale per la frutticoltura sede di Roma	» 2
sezione operativa periferica di Caserta	» 1
sezione operativa periferica di Forlì	» 1

Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

C) *Concorso con programma d'esame in fitopatologia a cinque posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la patologia vegetale sede di Roma	posti 1
istituto sperimentale per le colture industriali sede di Bologna	» 1
istituto sperimentale per la floricoltura sede di San Remo	» 1
istituto sperimentale per la viticoltura sede di Conegliano	» 1
istituto sperimentale per l'olivicoltura sede di Cosenza	» 1

Laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali, in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

D) *Concorso con programma d'esame in chimica a undici posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la nutrizione delle piante sede di Roma	posti 1
sezione operativa periferica di Goriza	» 1
istituto sperimentale per le colture foraggere sede di Lodi	» 2
istituto sperimentale per le colture industriali sede di Bologna	» 1
istituto sperimentale per la viticoltura sede di Conegliano	» 1
istituto sperimentale per l'olivicoltura sede di Cosenza	» 1

istituto sperimentale per l'agrumicoltura sede di Acireale . . . . posti 1
istituto sperimentale per l'enologia sede di Asti » 1
istituto sperimentale per l'elaiotecnica sede di Pescara . . . . » 1
istituto sperimentale per il tabacco sede di Scafati » 1

Laurea in chimica o in chimica industriale o chimica e tecnologia farmaceutiche.

E) *Concorso con programma d'esame in zoologia agraria ad un posto sperimentatore* presso l'istituto sperimentale per la zoologia agraria sede di Firenze.

Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

F) *Concorso con programma d'esame in biologia a quattro posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la cerealicoltura sezione operativa periferica di Badia Polesine. . . . . posti 1
istituto sperimentale per le colture foraggere sede di Lodi . . . . » 1
istituto sperimentale per l'orticoltura sede di Pontecagnano - Salerno. . . . . » 1
istituto sperimentale per l'olivicoltura sede di Cosenza. . . . . » 1

Laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

G) *Concorso con programma d'esame in selvicoltura a tre posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la selvicoltura sede di Arezzo . . . . posti 1
sezione operativa periferica di S. Pietro Avellano » 1
sezione operativa periferica di Cosenza . . . . . » 1

Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche o in ingegneria o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

H) *Concorso con programma d'esame in zootecnica a dieci posti di sperimentatore* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la zootecnia sede di Roma . . . . posti 6
sezione operativa periferica di Cremona . . . . » 2
sezione operativa periferica di Torino. . . . . . » 1
sezione operativa periferica di Foggia. . . . . . » 1

Laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

I) *Concorso con programma d'esame in industrie agrarie a due posti di sperimentatore,* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli sede di Milano . . . . . . posti 1
istituto sperimentale per l'enologia sede di Asti » 1

Laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze della preparazione alimentare o in ingegneria chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

L) *Concorso con programma d'esame in meccanizzazione agricola a tre posti di sperimentatore,* ripartiti come segue:

istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola sede in Roma (Tor Mancina) . . . . posti 2
sezione operativa periferica di Treviglio . . . . » 1

Laurea in scienze agrarie o in ingegneria civile o industriale o in scienze della produzione animale, o in scienze forestali.

M) *Concorso con programma d'esame in biofisica ad un posto di sperimentatore* presso l'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante sede in Roma.

Laurea in fisica o in matematica o in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi suindicati è richiesto, oltre al possesso del diploma di laurea indicato per ciascun concorso nel precedente art. 1, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata secondo lo schema esemplificativo allegato e corredate della documentazione relativa ai titoli posseduti, dovranno essere prodotte una per ciascun concorso e dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.
I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente la necessaria elevazione del limite massimo di età o la esenzione da esso;
3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale;
11) i titoli posseduti, che elencati e numerati saranno allegati alla domanda.

Ai fini dell'assegnazione i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione, in ordine di preferenza le sedi presso le quali aspirano a prestare servizio, fermo restando che l'assegnazione stessa sarà effettuata secondo l'ordine di graduatoria.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli, che i candidati intendono sottoporre a valutazione, debitamente in bollo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno allegare a ciascuna domanda i documenti attestanti i titoli che intendono sottoporre a valutazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati a qualsiasi titolo al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il Ministero non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contegano tutte le dichiarazioni prescritte nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici saranno composte ai termini dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione dei titoli di studio dovranno essere prodotti i relativi certificati di laurea con il punteggio riportato. Tutti i titoli dovranno essere in regola con le norme sul bollo.

Gli esami di ciascun concorso consteranno di tre prove scritte, di una orale e di una prova pratica sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per quella pratica. Saranno ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sara stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e in quella pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte nei giorni e nel luogo di cui al terzo comma.

Prima di sostenere ciascuna prova i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Coloro che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale e a quella pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 8.

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine della votazione complessiva e còn l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti previsti per ciascun concorso, i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito e di quelle dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere da quello stesso dell'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati delle prova pratica, di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti, la graduatoria di merito di ciascun concorso, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreti ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tali decreti saranno pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso saranno nominati sperimentatore in prova nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori dei concorsi, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio presso la sede dell'istituto sperimentale al quale saranno assegnati in base alle modaità di cui all'art. 1 entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

La nomina in prova decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio.

I nuovi assunti dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori dei concorsi assunti in prova conseguiranno la nomina in ruolo dopo un esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero. In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento stesso, il Ministero dichiarerà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego provvedendo a corrispondere un'indennità nella misura spettante a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20, Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma di laurea in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 1 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a compovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Il certificato medico, il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustifiato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1987
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 70

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

CONCORSO A SEDICI POSTI CON PROGRAMMA IN AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE - LETTERA *A*

Prove scritte:

1) agronomia generale;
2) coltivazioni erbacee;
3) miglioramento genetico vegetale.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: rilievi su colture in campagna.

CONCORSO A DIECI POSTI CON PROGRAMMA IN AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ARBOREE - LETTERA *B*

Prove scritte:

1) agronomia generale;
2) coltivazioni arboree;
3) miglioramento genetico vegetale.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar.

CONCORSO A CINQUE POSTI CON PROGRAMMA IN FITOPATOLOGIA LETTERA *C*

Prove scritte:

1) malattie parassitarie;
2) malattie non parassitarie;
3) difesa e diserbo.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: riconoscimento delle principali fitopatie e di preparati fitopatologici microscopici.

CONCORSO A UNDICI POSTI CON PROGRAMMA IN CHIMICA - LETTERA *D*

Prove scritte:

1) chimica vegetale;
2) chimica agraria;
3) industrie agrarie.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

CONCORSO AD UN POSTO CON PROGRAMMA IN ZOOLOGIA AGRARIA LETTERA *E*

Prove scritte:

1) entomologia agraria e forestale;
2) nematologia;
3) difesa antiparassitaria.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: tecniche di preparazione dei principali gruppi animali e vegetali; diagnosi dei sintomi delle principali infestazioni di origine animale e vegetale.

CONCORSO A QUATTRO POSTI CON PROGRAMMA IN BIOLOGIA LETTERA *F*

Prove scritte:

1) biologia generale;
2) chimica biologica;
3) Microbiologia agraria.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: riconoscimento di organi riproduttivi e di preparati istologici delle specie erbacce ed arboree di rilevante interesse colturale.

CONCORSO A TRE POSTI CON PROGRAMMA IN SELVICOLTURA LETTERA *G*

Prove scritte:

1) ecologia forestale;
2) selvicoltura;
3) dendrometria e assestamento forestale.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: riconoscimento delle principali specie di piante forestali.

CONCORSO A DIECI POSTI CON PROGRAMMA IN ZOOTECNIA LETTERA *H*

Prove scritte:

1) miglioramento genetico animale;
2) alimentazione del bestiame;
3) tecniche di allevamento per le diverse specie animali di interesse zootecnico.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
conservazione ed utilizzazione dei foraggi;
nozioni di zootecnia speciale;
metodologia sperimentale e nozioni di metodologia statistica.

Prova pratica:

valutazione delle principali specie animali di interesse zootecnico;
valutazione qualitativa dei foraggi e dei mangimi;
razionamento delle principali specie animali di interesse zootecnico.

CONCORSO A DUE POSTI CON PROGRAMMA IN INDUSTRIE AGRARIE LETTERA *I*

Prove scritte:

1) chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali);
2) microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali);
3) tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: analisi ed esami degli alimenti oggetto delle prove scritte.

CONCORSO A TRE POSTI CON PROGRAMMA IN MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - LETTERA *L*

Prove scritte:

1) aspetti descrittivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici;
2) scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture;
3) criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
principi di tecnica della meccanizzazione;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

CONCORSO AD UN POSTO CON PROGRAMMA IN BIOFISICA - LETTERA *M*

Prove scritte:

1) biofisica applicata al metabolismo dei vegetali;
2) soluzione matematica di problemi attinenti la bioclimatologia e lo sviluppo degli organismi vegetali;
3) diagrammi di flusso e loro traduzione in linguaggio di Fortran.

Prova orale:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

Prova pratica: impostazione di programmi all'elaboratore elettronico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso n. .... posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - con programma d'esame in ....

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: .... c.a.p. .... recapito telefonico: prefisso .... numero ....;

elenco dei titoli allegati ....

elenco delle sedi di servizio in ordine di gradimento.

Data, ...

Firma ....

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

87A8164

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia - area funzionale di medicina;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A8175

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico per chiamata diretta ad un posto di operatore tecnico - settore centrale termica, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico per chiamata diretta ad un posto di operatore tecnico - settore centrale termica, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A8177

Avviso pubblico per chiamata diretta a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto avviso pubblico per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

due posti di operatore tecnico (di cucina);
due posti di operatore tecnico (elettricista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A8176

REGIONE UMBRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

87A8180

Pubblica selezione riservata a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetta pubblica selezione a due posti di coadiutore amministrativo riservati alla categoria protetta dei sordomuti, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

87A8181

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di primario ospedaliero di psichiatria;
un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontostomatologia;
due posti di direttore amministrativo di cui uno per u.o. segreteria (riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/86) e uno per u.o. amministrazione del personale;
due posti di collaboratore coordinatore di cui uno per u.o. ragioneria e uno per u.o. provveditorato ed economato (riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68);
cinque posti di assistente amministrativo di cui due sono riservati a lavoratori appartenenti alle seguenti categorie protette (legge n. 482/68): invalidi civili guerra e profughi; invalidi di servizio; invalidi di lavoro; invalidi civili; orfani e vedove);
un posto di assistente tecnico - programmatore centro elettronico;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - periti chimici di cui uno è riservato a lavoratori appartenenti alle seguenti categorie privilegiate: invalidi civili ovvero orfani e vedove, legge n. 482/68;
tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Portoferraio (Livorno).

87A8174

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di primario di geriatria presso l'unità sanitaria locale n. 45

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, ad un posto di primario di geriatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A8168

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale collaboratore - infermiera professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi servizio personale dell'U.S.L. in Santhià (Vercelli).

87A8170

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

Ruolo sanitario:
un posto di medico primario psichiatra.

Ruolo amministrativo:
un posto di direttore amministrativo capo servizio - responsabile servizio economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Dronero (Cuneo).

87A8172

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

cinque posti operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 89 del 31 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Recanati (Macerata).

87A8178

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo del servizio personale, settore economico-previdenziale, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo del servizio personale, settore economico-previdenziale, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 89 del 31 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Recanati (Macerata).

87A8179

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno;
due posti di operatore tecnico coadiutore - autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 96 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Codigoro (Ferrara).

87A8182

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 96 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Codigoro (Ferrara).

87A8183

Concorso a quattro posti di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 41

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 41.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 98 del 29 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Riccione (Forlì).

87A8173

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 219 del 19 settembre 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Enea - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione a complessivi quindici posti di laureati.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/3 della regione Puglia. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1987).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto di direttore sanitario», leggasi: «un posto di *vice* direttore sanitario».

87A8184

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 82.000
- semestrale .... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 313.000
- semestrale .... L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 90.000
Abbonamento semestrale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221